

AVVISO

In caso di ricevimento da parte dell'Agencia delle Entrate di sanzione pecuniaria per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, il soggetto inadempiente può, entro dieci giorni dalla ricezione, comunicare all'ASP l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

A tale scopo il soggetto inadempiente dovrà inviare la documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: esenzionevaccinazionecovid.asprc@certificatamail.it.

N.B. Il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata sarà utilizzato esclusivamente per le comunicazioni inerenti le sanzioni per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale. Eventuali altre comunicazioni verranno cestinate.